



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Testo emendato con ordinanza n.27 del 18.11.2020

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 68 COD.
NAV. NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**

(approvato con Ordinanza n. 15 del 05.11.2018, modificato con Ordinanza n.5 del
29.05.2019, Decreto n.544 del 03.08.2020 e Ordinanza n. __ del _____)

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 – Elencazione delle attività di cui all'art. 68 cod. nav.	1
Art. 3 – Attività escluse dall'iscrizione nel Registro	2
Art. 4 – Iscrizione nel Registro	2
Art. 5 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro.....	3
Art. 6 - Chimico di Porto.....	5
Art. 7 - Servizio integrativo antincendio	5
Art. 8 - Rinnovo	6
Art. 9 - Attività occasionali.....	6
Art. 10 - Verifiche a campione.....	6
Art. 11 – Attività di vigilanza	6
Art. 12 - Cancellazione dal Registro	7
Art. 13 – Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 14 – Entrata in vigore	8
Art. 15- Disciplina transitoria	8
Art. 16 - Abrogazioni.....	8



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 68 COD. NAV. NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 68 cod. nav., un'attività professionale di carattere commerciale, industriale o artigianale nei porti e, più in generale, nell'ambito del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale - AdSP (porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle).

Art. 2 – Elencazione delle attività di cui all'art. 68 cod. nav.

1. Le attività soggette ad iscrizione nel Registro sono le seguenti:
- lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
 - impiantistica navale;
 - lavori subacquei, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza ausilio di mezzi meccanici;
 - lavori di installazione, manutenzione, riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di condotte ventilazione, impianti idraulici, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
 - degassificazione, pulizia stive, etc.;
 - fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
 - fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
 - forniture navali, in genere;
 - lavanderia industriale;
 - servizi di assistenza antinquinamento /disinquinamento di igiene ambientale e bonifica;
 - bunkeraggio a mezzo autobotte;
 - derattizzazione e disinfestazione;
 - raccolta olii esausti;
 - autotrasporto conto terzi;
 - trasporto persone;
 - noleggio mezzi e imbarcazioni;
 - noleggio bus con conducente;
 - sostituzioni e riparazioni pneumatici;
 - soccorso stradale;
 - assistenza riparazione manutenzione containers;
 - trasporto demolizione e rottamazione;
 - attività di sollevamento e trasporto con gru;
 - servizio integrativo antincendio;
 - attività di perizia e consulenza tecnica;
 - servizi di vigilanza privata e portierato;



- servizio ritiro rifiuti, qualora non già affidato in concessione;
- alaggio e varo;
- vendita servizi turistici;
- consulente chimico del porto;
- servizio ritiro rifiuti speciali pericolosi e non, qualora non già affidato in concessione;
- servizi turistici;
- ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e, comunque, professionale, anche non qualificabile accessoria e/o complementare rispetto a quelle sopra elencate.

Art. 3 – Attività escluse dall’iscrizione nel Registro

1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le attività di seguito elencate:

- operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, l. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi tecnico - nautici di cui all’art. 14 l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- servizi di interesse generale di cui all’art. 6, co. 4, lett. c), l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- attività di impresa di cui all’art. 17 l. n. 84/1994 e ss.mm. ii.;
- attività di imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture dell’Autorità, nonché concessionarie di lavori e servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- attività oggetto di concessione demaniale ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e di autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav.;
- attività professionali svolte nell’ambito delle concessioni demaniali marittime;
- servizi di palombari e sommozzatori;
- attività di agente raccomandatario marittimo;
- attività di spedizioniere doganale/case di spedizione;
- attività di mediatori marittimi;
- attività di agenzie nautiche;
- attività di taxi;
- raccolta di olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono costituiti consorzi obbligatori;
- ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
- assicuratori marittimi (navi e merci);
- attività di somministrazione di bevande ed alimenti di carattere ambulante.

Art. 4 – Iscrizione nel Registro

1. I soggetti di cui all’art. 1 devono essere iscritti nel Registro dell’AdSP, tenuto ai sensi dell’art. 68, co. 2, cod. nav.
2. L’iscrizione nel Registro è disposta con determinazione del dirigente o funzionario apicale preposto all’Area Operativa, all’esito dell’istruttoria di cui al successivo art. 5. All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata apposita certificazione.
3. L’iscrizione ha la validità di un anno ed è subordinata al pagamento di € 200,00 a titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria.



4. La mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione di competenza di questa Autorità.
L'iscrizione nel Registro non esclude la necessità per l'istante di munirsi di ogni altro documento autorizzativo e/o licenza, previsto da leggi o regolamenti per lo svolgimento dell'attività.
5. Il Registro, suddiviso in sezioni per ciascun porto, è tenuto presso la sede dell'AdSP.

Art. 5 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i soggetti di cui all'art.1 devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. per il settore di attività oggetto della richiesta o all'albo professionale relativo all'attività esercitata;
- inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico;
- regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale e adempimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- essere in regola con l'adempimento delle norme di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti punibili con pena superiore a tre anni di reclusione e per delitti che comportano la sospensione o interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;
- possesso di mezzi ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione e di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da svolgere;
- possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della stessa attività;
- possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere recati a persone e/o cose durante lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'iscrizione.

I requisiti di cui ai punti 5 e 6 dovranno sussistere nei confronti dei seguenti soggetti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il diniego dell'iscrizione non avviene quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo



179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. L'istanza deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della/e attività che si intende svolgere e del porto/i di esercizio e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di cui al comma 1.

L'iscrizione al Registro art. 68 dovrà avvenire con modalità telematica esclusivamente attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa AdSP, rendendo le dichiarazioni e producendo tutta la documentazione richiesta.

Le istanze pervenute con modalità differenti sono inammissibili.

Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. ricevuta di pagamento dell'importo previsto dal precedente art. 4, co. 3;
2. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
3. elenco del personale impiegato nell'esercizio dell'attività, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 1);
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per l'esercizio delle attività, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 2);
5. relazione descrittiva dell'attività da svolgere, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 3)
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza e per la determinazione di iscrizione al Registro (allegato 4);
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, co. 1, punti 5 e 6, per i soggetti indicati nel secondo periodo del citato comma (allegato 5);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli adempimenti di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (allegato 6);
9. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
10. copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 1.

3. L'Autorità di riserva, nel corso del procedimento, la facoltà di richiedere ogni altra documentazione e/o adempimento previsti da specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute, relative all'attività da esercitare e/o motivate da successive esigenze istruttorie, nonché la presentazione di apposita polizza assicurativa o fideiussione il cui massimale/importo sarà stabilito dall'Autorità medesima a suo insindacabile giudizio a copertura dei rischi di danni a persone o cose.

4. Per le richieste di iscrizione nel Registro per attività non espressamente elencate nell'art. 1 e rientranti nella categoria residuale, di cui all'ultimo punto dello stesso articolo, l'Autorità potrà richiedere pareri facoltativi interni (Area Operativa, Area Tecnica) o della Capitaneria di porto o di altri organi e/o autorità o P.A. che riterrà opportuno/necessario sentire.

5. L'autorizzazione è rilasciata previo esito favorevole dell'istruttoria, ivi comprese le valutazioni di merito dell'AdSP che ha facoltà di respingere quelle richieste che, per il tipo di attività e/o per il luogo ove tale attività deve svolgersi,



interferiscano con l'esercizio delle operazioni portuali e con ogni altra attività da svolgersi, o, comunque, con il libero godimento del demanio marittimo in genere.

6. Qualsiasi variazione relativa ai dati contenuti nell'istanza deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità, con modalità telematiche attraverso il portale dedicato. L'Autorità prende formalmente atto delle variazioni di attività, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, senza necessità di ulteriore determinazione del dirigente o funzionario apicale.

7. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Area Operativa dell'AdSP. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 gg.

Art. 6 - Chimico di Porto

1. Il servizio chimico di porto è soggetto alla vigilanza di cui all'art. 68 cod. nav., che viene esercitata dall'AdSP di concerto con l'Autorità Marittima.

2. Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve possedere i requisiti di cui all'art. 5, co. 1, per quanto applicabili, nonché i requisiti di cui alla circolare ministeriale DEM3/SP1160 del 10.12.1999 e ss.mm.ii.:

- a) laurea magistrale in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'albo professionale – Sez. A;
- c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, a termini di legge;
- d) superamento della prova teorica, ai sensi della circolare sopra citata;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività.

3. Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/000 il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale e speciale, allegando certificato del medico di porto attestante la capacità fisica, copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, piano delle tariffe e ricevuta di pagamento dell'importo previsto dal precedente art. 4, co.3.

4. I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal Registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico;
- b) rinuncia dell'interessato;
- c) cancellazione dall'albo professionale;
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.

5. L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata, fatta salva la verifica annuale della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente articolo alla circolare ministeriale citata.

6. L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'AdSP è a titolo gratuito.

Art. 7 - Servizio integrativo antincendio

1. Il servizio integrativo antincendio è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di Porto.

2. I soggetti interessati all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 cod. nav., devono trasmettere unitamente all'istanza di cui all'allegato MOD 1, l'autorizzazione



rilasciata dalla Capitaneria di Porto che costituisce requisito essenziale ai fini dell'iscrizione medesima.

Art. 8 - Rinnovo

1. Il rinnovo dell'iscrizione potrà avvenire con modalità telematica esclusivamente attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., entro il 31 ottobre di ogni anno. Per l'anno 2020 la suddetta data è posticipata al 30 novembre. Dopo la suddetta data occorrerà procedere ad una nuova iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 5.

2. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti per l'iscrizione. Eventuali aggiornamenti (nel personale, nei mezzi e nelle attrezzature e nell'attività da svolgere) devono essere comunicati al momento del rinnovo attraverso la medesima modulistica utilizzata per l'iscrizione

3. Il rinnovo è subordinato al pagamento di € 180,00 a titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria, da effettuarsi con le modalità di cui all'apposita modulistica.

Art. 9 - Attività occasionali

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro per l'espletamento di attività occasionali, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., rendendo le dichiarazioni e producendo tutta la documentazione richiesta, relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5.

2. Le attività occasionali possono essere autorizzate per un periodo massimo di 15 gg. e per una sola volta nell'anno solare, previo pagamento di un importo pari ad € 80,00 a titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria.

Art. 10 - Verifiche a campione

1. In attuazione della normativa di cui al DPR n. 445/2000 si procederà annualmente alle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'iscrizione nella misura del 20% dei soggetti iscritti nel Registro per attività non occasionali e del 10% dei soggetti iscritti nel Registro per attività occasionali. L'individuazione avverrà tramite sorteggio pubblico dandone avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 11 – Attività di vigilanza

1. L'iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale, né ha valenza di permesso di accesso in porto, per cui si rinvia alla specifica regolamentazione dell'AdSP. L'Autorità può eseguire, nell'esercizio dei propri compiti di istituti, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti iscritti nel Registro, anche senza alcun preavviso, con l'assistenza, qualora ritenuta necessaria, degli organi di polizia e/o di altri enti pubblici.



2. Annualmente l'Autorità invierà gli elenchi delle imprese iscritte alla Guardia di Finanza, al Commissariato P.S. ed alla Capitaneria di Porto per ogni eventuale controllo per i profili di specifica competenza.
3. I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.
4. L'AdSP è manlevata da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;

Art. 12 - Cancellazione dal Registro

1. L'AdSP decreta la cancellazione dal registro ex art. 68 cod. nav. per i seguenti motivi:
 - a) rinuncia dell'interessato (persona fisica) o del legale rappresentante (persona giuridica);
 - b) morte dell'interessato o legale rappresentante della società, in caso di mancata comunicazione della sostituzione dell'Autorità Portuale, nei 6 mesi successivi all'evento.
2. Con provvedimento motivato, inoltre, l'Autorità provvede alla revoca dell'iscrizione, in ogni tempo e senza diritto alcuno ad indennizzi di qualsiasi tipo, per i seguenti motivi:
 - a) cessazione dell'attività;
 - b) gravi carenze organizzative ed inefficienze del servizio per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o a disposizioni regolamentari o di altra natura vigenti all'interno dell'area portuale, accertate da personale dell'AdSP o della Capitaneria di Porto o di altri Enti/Comandi/Amministrazioni operanti all'interno dello scalo;
 - c) perdita di uno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche, previdenziali o sul collocamento, ovvero, inottemperanza a specifiche disposizioni impartite dall'Autorità Portuale;
 - e) accertamento di false dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione o di rinnovo della stessa;
 - f) mancata o ritardata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione/rinnovo;
 - g) mancata osservanza di una o più prescrizioni contenute nel certificato di iscrizione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. ha natura obbligatoria al fine di consentire all'AdSP di esercitare la vigilanza ai sensi dell'art.68, comma 1, cod. nav.
2. Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento di iscrizione. In fase di trattamento gli stessi dati



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

verranno comunicati e diffusi verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.

3. Si informa che l'istante è titolare dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

4. Si informa che il titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema del Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2018 ed è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP e sull'Albo dei Comuni di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle e di ciascuna Capitaneria territorialmente competente.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme del presente Regolamento.

Art. 15- Disciplina transitoria

1. Le attività già esercitate nei porti di Palermo e Termini Imerese ai sensi dell'Ordinanza n. 2/1997 ss.mm.ii., e le attività già esercitate nei porti di Trapani e Porto Empedocle ai sensi delle ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto possono continuare ad essere legittimamente svolte fino al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Nelle more della scadenza del termine di efficacia di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare istanza di nuova iscrizione nel Registro dell'AdSP in conformità al presente Regolamento, integrando e/o regolarizzando la documentazione già prodotta.

3. Nel caso di rigetto dell'istanza o di mancata presentazione della stessa, i soggetti autorizzati ai sensi della previgente normativa decadono dal relativo titolo abilitativo con il decorso del termine di cui sopra.

Art. 16 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di regolamentazione delle attività di cui all'art. 68 cod. nav. con esso incompatibili.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Amm. Isp. A. Salvatore Gravante)

AREA OPERATIVA
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Luciano Caddemi)